

STATUTO

Centro Studi Paul H. Appleby per l'Etica e l'Amministrazione Democratica

TITOLO I – COSTITUZIONE, SEDE, FINALITÀ E DURATA

Art. 1 (Costituzione e Normativa Applicabile)

1.1. È costituita, ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile, un'associazione culturale non riconosciuta denominata: "Centro Studi Paul H. Appleby per l'Etica e l'Amministrazione Democratica". Di seguito, per brevità, anche "Centro Studi Appleby" o "Appleby Institute".

1.2. Essa è un ente non commerciale, apolitico e senza scopo di lucro, regolato dal presente statuto e, per quanto non previsto, dalle norme del Codice Civile e dalle altre leggi vigenti in materia.

Art. 2 (Principi Fondamentali)

2.1. Il Centro Studi Appleby fonda la propria attività sui principi di democraticità, trasparenza, partecipazione attiva degli associati e sull'apporto personale, volontario e gratuito degli stessi.

2.2. Gli associati sono tenuti ad un comportamento corretto sia nelle relazioni interne che con i terzi, conforme ai valori etici e scientifici che ispirano l'Associazione e il pensiero di Paul H. Appleby.

Art. 3 (Sede Legale)

3.1. Il Centro Studi Appleby ha sede legale in Milano.

3.2. Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune potrà essere deliberato dal Consiglio Direttivo e non comporterà modifica statutaria.

Art. 4 (Durata)

4.1. La durata dell'Associazione è illimitata, salvo scioglimento deliberato dall'Assemblea straordinaria ai sensi del presente Statuto.

Art. 5 (Finalità e Scopi)

5.1. Il Centro Studi Appleby, nel pieno rispetto dei principi costituzionali, persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso la promozione e la diffusione della cultura e della ricerca scientifica. In particolare, gli scopi sono:

- a) promuovere lo studio e la diffusione del pensiero di Paul H. Appleby, con particolare riferimento ai temi dell'etica pubblica, dell'amministrazione democratica e della centralità del cittadino;
- b) incentivare la ricerca, l'analisi, la formazione e l'aggiornamento professionale in materia di

governance pubblica, trasparenza, integrità e innovazione amministrativa;

- c) stimolare il dibattito culturale e scientifico sulla funzione pubblica quale leva di coesione sociale e presidio democratico;
- d) promuovere l'interazione tra cittadini, pubbliche amministrazioni, università, enti di ricerca e operatori del settore pubblico e privato;
- e) elaborare proposte normative e policy paper.

Art. 6 (Attività Strumentali)

6.1. Per il conseguimento delle proprie finalità, il Centro Studi Appleby potrà, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) organizzare attività editoriali, convegnistiche, seminariali, didattiche e formative, quali corsi, masterclass e giornate di studio;
- b) stipulare accordi, convenzioni o partenariati con enti pubblici e privati, università, fondazioni e organismi nazionali e internazionali;
- c) partecipare a reti, osservatori o altre forme associative con finalità affini;
- d) realizzare studi, ricerche e pubblicazioni, anche periodiche;
- e) promuovere progetti finanziati, anche attraverso la partecipazione a bandi pubblici e privati;
- f) istituire premi, borse di studio e riconoscimenti per meriti scientifici o professionali.

TITOLO II – SOCI

Art. 7 (Categorie di Soci)

7.1. L'ordinamento interno dell'Associazione è basato sulla democraticità e sull'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati. Si prevedono le seguenti categorie di soci:

- a) Fondatori;
- b) Ordinari;
- c) Onorari;
- d) Aderenti.

Art. 8 (Soci Fondatori)

8.1. Sono soci Fondatori coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo dell'Associazione. Essi godono dei medesimi diritti e sono soggetti ai medesimi doveri dei soci Ordinari.

Art. 9 (Soci Ordinari)

9.1. Possono essere ammessi come soci Ordinari le persone fisiche e giuridiche che, condividendo gli scopi del Centro, presentino apposita domanda scritta al Consiglio Direttivo, corredata dalla ricevuta del versamento della quota associativa.

Art. 10 (Soci Onorari)

10.1. Possono essere nominati soci Onorari, con delibera del Consiglio Direttivo su proposta del Presidente, personalità che si siano distinte per meriti scientifici, culturali o istituzionali coerenti con le finalità dell'Associazione. I soci Onorari sono esonerati dal versamento della quota associativa e non hanno diritto di voto.

Art. 11 (Soci Aderenti)

11.1. Possono essere ammesse come soci Aderenti le Pubbliche Amministrazioni, gli Enti Pubblici e altri organismi di diritto pubblico che ne facciano richiesta. L'ammissione è deliberata dal Consiglio Direttivo.

11.2. I soci Aderenti supportano le attività dell'Associazione e svolgono una funzione consultiva. Partecipano all'Assemblea senza diritto di voto e non hanno diritto all'elettorato attivo e passivo.

11.3. Sono tenuti al versamento della quota associativa annuale, il cui importo è stabilito dal Consiglio Direttivo.

Art. 12 (Diritti e Doveri degli Associati)

12.1. Tutti i soci in regola con i versamenti hanno diritto a:

- a) partecipare alla vita associativa e alle assemblee;
- b) essere informati sulle attività dell'Associazione e prendere visione dei rendiconti;
- c) proporre iniziative al Consiglio Direttivo.

12.2. I soci Fondatori e Ordinari esercitano il diritto di voto in Assemblea, con un voto singolo ciascuno, e godono del diritto di elettorato attivo e passivo.

12.3. Tutti i soci sono tenuti a:

- a) osservare il presente Statuto, i regolamenti interni e le delibere degli organi sociali;
- b) versare le quote associative stabilite annualmente dal Consiglio Direttivo, ove previste per la propria categoria;
- c) operare per il conseguimento degli scopi associativi, astenendosi da comportamenti che possano ledere l'immagine o gli interessi dell'Associazione.

Art. 13 (Perdita della Qualità di Socio)

13.1. La qualità di socio si perde per:

- a) recesso volontario, comunicato per iscritto al Consiglio Direttivo;
 - b) morosità, per mancato versamento della quota associativa entro i termini stabiliti dal Consiglio Direttivo;
 - c) esclusione, deliberata dal Consiglio Direttivo per gravi motivi o comportamenti contrari alla legge o al presente Statuto, previa contestazione scritta all'interessato e garantito il diritto di replica.
- 13.2. Il socio receduto, moroso o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote versate né vanta alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.
-

TITOLO III – ORGANI SOCIALI

Art. 14 (Organi dell'Associazione)

14.1. Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Segretario;
- e) il Tesoriere;
- f) il Comitato Scientifico.

Art. 15 (Assemblea dei Soci)

15.1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i soci in regola con il versamento delle quote. La partecipazione dei soci senza diritto di voto non influisce sul calcolo dei quorum.

15.2. È convocata in via ordinaria almeno una volta all'anno dal Presidente per l'approvazione del bilancio e, in via straordinaria, ogniqualvolta il Presidente o il Consiglio Direttivo lo ritengano necessario.

15.3. L'Assemblea delibera a maggioranza semplice dei soci presenti aventi diritto di voto su:

- a) l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo;
- b) l'elezione dei membri del Consiglio Direttivo;
- c) i programmi annuali di attività.

15.4. Le modifiche statutarie e lo scioglimento dell'Associazione sono deliberate con le maggioranze qualificate previste dalla legge e dal presente Statuto.

Art. 16 (Consiglio Direttivo)

16.1. Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione ordinaria e straordinaria. È composto da un numero variabile da 3 a 7 membri, eletti dall'Assemblea tra i soci Ordinari e Fondatori.

16.2. Il Consiglio Direttivo:

- a) nomina al suo interno il Presidente, il Segretario e il Tesoriere;
- b) delibera sull'ammissione dei nuovi soci;
- c) predispone i bilanci e i regolamenti interni;
- d) attua le delibere dell'Assemblea e definisce le linee strategiche dell'Associazione;
- e) nomina il Comitato Scientifico, definendone le funzioni.

Art. 17 (Il Presidente)

17.1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio.

17.2. Convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, dirigendone i lavori e garantendone il corretto svolgimento.

17.3. Sovrintende all'attuazione delle delibere degli organi sociali e coordina l'attività associativa, assicurando l'unità di indirizzo e il perseguimento degli scopi statutari.

17.4. In casi di comprovata urgenza e necessità, può compiere atti di ordinaria amministrazione di competenza del Consiglio Direttivo, con l'obbligo di sottoporli a ratifica nella prima riunione consiliare utile.

17.5. Firma gli atti ufficiali e la corrispondenza che impegna l'Associazione.

Art. 18 (Segretario e Tesoriere)

18.1. Il Segretario cura la tenuta dei libri sociali (libro soci, verbali di Assemblea e di Consiglio Direttivo) e supporta il Presidente nell'organizzazione interna.

18.2. Il Tesoriere gestisce i fondi dell'Associazione, cura la contabilità, predispone i bilanci e conserva la documentazione amministrativa.

Art. 19 (Comitato Scientifico)

19.1. Il Comitato Scientifico è l'organo consultivo che supporta le attività culturali e di ricerca del Centro Studi. È composto da esperti e accademici designati dal Consiglio Direttivo.

TITOLO IV – PATRIMONIO E SCIoglimento

Art. 20 (Risorse Economiche)

20.1. Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- a) quote associative e contributi degli associati;
- b) contributi di enti pubblici e privati;
- c) erogazioni liberali, donazioni e lasciti testamentari;
- d) proventi derivanti da attività istituzionali o ad esse direttamente connesse;
- e) ogni altra entrata compatibile con le finalità associative e consentita dalla legge.

Art. 21 (Divieto di Distribuzione degli Utili)

21.1. È fatto divieto assoluto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione.

21.2. Eventuali avanzi di gestione saranno obbligatoriamente reinvestiti a favore delle attività istituzionali previste dal presente Statuto.

Art. 22 (Scioglimento e Devoluzione del Patrimonio)

22.1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto.

22.2. In caso di scioglimento, il patrimonio residuo sarà devoluto, previo parere dell'organismo di controllo competente ove previsto dalla legge, ad altro ente con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità.

Art. 23 (Norma di Rinvio)

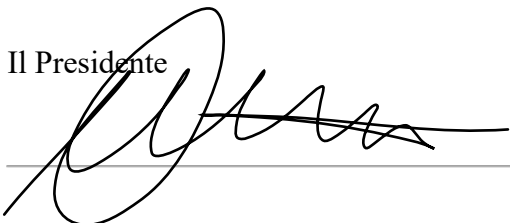
23.1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si applicano le disposizioni del Codice Civile e della normativa vigente in materia di associazioni non riconosciute ed enti non commerciali.

Luogo, Milano

Data, 10/06/2025

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente



Il Segretario

